

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ITTIRI

STATUTO

ART. 1

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Volontari Protezione Civile Ittiri" L'associazione ha sede legale, amministrativa e operativa a Ittiri presso l'indirizzo deliberato in assemblea ordinaria e comunicato agli uffici competenti.

La denominazione dell'associazione sarà integrata con l'acronimo "ODV" e la locuzione "Ente del Terzo Settore", successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Ente del Terzo Settore "Associazione Volontari Protezione Civile Ittiri Organizzazione di Volontariato (ODV)". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

ART. 2

Il presente statuto è stato adeguato al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" (CTS) al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

ART.3

L'associazione costituita a tempo illimitato, non ha scopo di lucro

L'organizzazione e la struttura interna sono regolate da criteri e principi democratici.

ART. 4

L'associazione ha per scopo il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi.

Pertanto l'associazione esercita in via principale e non esclusiva, le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 comma 1 del CTS, alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Nella persecuzione dello scopo sociale, l'associazione ricerca la collaborazione degli enti pubblici e dei soggetti privati che abbiano finalità medesime o complementari alle proprie. Inoltre, come previsto dall'art. 6 del CTS, potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART.5

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati.

I soci volontari saranno impegnati nelle seguenti azioni:

- interventi di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- interventi di assistenza sociale e umanitaria;
- azioni di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
- azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- attività diverse da quelle precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART.6

Tutti possono aderire all'associazione, nel rispetto delle finalità del suo Statuto indipendentemente, dal sesso, cittadinanza, età, professione, appartenenza etnica, ideali politici e religiosi. La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Presidente che la sottopone all'esame del Consiglio Direttivo per la definitiva accettazione.

L'ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla presentazione di apposita domanda scritta, a seguito di verifica del possesso dei requisiti. Nella domanda l'aspirante socio deve:

- indicare denominazione o nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ai regolamenti approvati ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Di quanto deliberato e delle relative motivazioni viene data comunicazione all'interessato e, in caso di ammissione, essa viene annotata sul Libro Soci.

In caso di non ammissione l'interessato, entro i successivi trenta giorni, potrà presentare ricorso all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in termini definitivi.

L'iscrizione dei minorenni è consentita previa autorizzazione di chi esercita la patria potestà. Sino al raggiungimento della maggiore età, essi non possono operare nella lotta attiva al fuoco e in operatività speciale; collaborano con l'ausilio di personale competente a tutte le altre attività dell'associazione. Inoltre non possono candidarsi alle cariche sociali ma hanno diritto di voto nelle assemblee, purché rappresentati da coloro che esercitano la potestà genitoriale.

ART.7

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato e a tale scopo si intende tacitamente prorogata per l'esercizio successivo se l'associato non dichiara per iscritto almeno 2 mesi prima del termine dell'esercizio, di voler recedere dall'associazione.

ART. 8

La qualifica di socio ordinario non è trasmissibile ad alcun titolo.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni volontarie o esclusione per gravi azioni a carico del socio, e qualora il suo comportamento e le attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto.

L'esclusione dell'associato, su proposta del Consiglio Direttivo, è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.

ART. 9

L'associato deve prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita, in seno all'associazione e secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo.

L'associato non può in alcun modo e in alcuna forma, accettare compensi dai beneficiari delle prestazioni svolte nell'ambito dell'associazione.

L'associato non può intrattenere con l'associazione rapporti di lavoro subordinato e autonomo, ovvero ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Egli ha diritto al rimborso da parte dell'associazione, delle spese da lui sostenute a titolo personale per l'attività prestata, entro un limite massimo stabilito, ogni esercizio dal Consiglio Direttivo.

In conformità all'art. 18 del CTS, l'associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, a copertura dei rischi connessi agli infortuni e alle malattie derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa, nonché in merito alla responsabilità civile verso terzi che da tale attività può derivare.

Gli associati non sono obbligati al versamento di una quota associativa mentre possono contribuire con offerte volontarie.

ART. 10

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è composto da:

- a) contributi volontari degli associati;
- b) contributi di privati non associati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivati da convenzioni;
- g) dagli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;
- h) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive svolte in modalità marginali.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo dei beni mobili strumentali di proprietà, di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11

L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla fine esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio in chiusura e il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, unitamente ad una breve relazione sull'attività svolta. Tali documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci unitamente alla relazione devono essere approvati dall'assemblea a norma dell'articolo 14 dello Statuto.

ART. 12

Sono organi ufficiali dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- e) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio di garanzia dei Probiviri.

ART. 13

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione, deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci, al massimo entro il mese di aprile.

La convocazione dell'Assemblea, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, deve essere fatta per iscritto ad ogni socio tramite lettera o con qualsiasi mezzo sia in grado di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci o all'indirizzo di posta elettronica comunicato, o mediante avviso affisso in sede.

I Lavoratori di Pubblica Utilità accolti nell'associazione e iscritti nel libro soci non partecipano all'assemblea e non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e su richiesta motivata di tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei soci iscritti nell'apposito libro.

ART. 14

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa.

Dell'assemblea viene redatto il verbale su apposito registro, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante, che può essere anche non socio, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea, ad eccezione di quanto previsto nell'articolo 25, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è sufficiente che sia presente o rappresentato almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Ogni associato può esprimere solo due voti, il proprio e quello di un altro associato che lo abbia preventivamente delegato con apposito modulo.

Il sistema di votazione è preliminarmente stabilito dall'Assemblea, la quale può rimettere la scelta al Presidente dell'Assemblea stessa.

ART. 15

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.16

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per statuto devoluti all'assemblea o ad altro organo. È composto, a scelta dell'assemblea in sede di nomina, da un numero di membri variabile da un minimo di 7 ad un massimo di 11 soci eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili, esso viene convocato periodicamente dal presidente su sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Le decisioni assunte sono trascritte sul registro dei verbali delle riunioni.

È prevista la revoca dall'incarico nel caso in cui per 6 volte consecutive e senza giustificato motivo non si partecipi alle riunioni.

Nel caso che la maggioranza del C.D diventi dimissionario prima della sua scadenza naturale, esso avrà l'obbligo di convocare l'assemblea degli associati entro 15 giorni dalla data delle dimissioni, che devono essere rappresentate per iscritto e pubblicate presso la sede dell'associazione.

Per presentare la propria candidatura a membro del CONSIGLIO DIRETTIVO è necessario aver compiuto 18 anni ed essere iscritto al libro soci volontari da almeno un anno. Il Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione di insediamento elegge tra i suoi membri:

- ✓ Il Presidente
- ✓ Uno o due Vicepresidenti
- ✓ Il Segretario
- ✓ Il Tesoriere

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare in merito all'ammissione, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- e) redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

- d) deliberare l'ammontare della quota di iscrizione e delle quote associative annue e le modalità di versamento;
- e) deliberare la convocazione dell'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria;
- f) redigere i regolamenti e i disciplinari inerenti all'attività sociale;
- g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- h) curare l'ordinaria amministrazione e, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti per statuto all'assemblea, la straordinaria amministrazione e svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i) deliberare la stipula di tutti gli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- j) disporre sull'utilizzo da parte di soci o di terzi, di mezzi mobili ed immobili, loghi e denominazioni, in disponibilità dell'associazione a qualsiasi titolo.

ART. 17

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione e ne coordina le attività, ha il compito di eseguire le decisioni prese dal consiglio Direttivo; ha il dovere di mantenere l'unità del gruppo ed attuare quei principi di solidarietà che sono i primi in una associazione democratica.

Al Presidente sono affidate le mansioni in merito ai rapporti con gli altri enti, istituzioni ed associazioni. Assume i provvedimenti d'urgenza, cautelativi e conservativi, riferendo al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. È autorizzato unitamente al tesoriere ad operare sul conto corrente bancario dell'associazione, individua tra i consiglieri un delegato all'aggiornamento periodico del libro soci volontari.

ART. 18

Il Vicepresidente svolge le medesime mansioni del presidente in caso di assenza, impedimento o delega di questo, possono essere nominati due vicepresidenti, uno dei quali vicario facente funzioni (il più anziano o il più votato).

ART. 19

Il Segretario collabora in maniera diretta con il presidente e i vicepresidenti.

Assolve compiti di gestione della segreteria, col riordino della documentazione in arrivo e in partenza e l'archiviazione di tutta la modulistica inerente l'associazione; redige i verbali delle riunioni cura l'organizzazione di assemblee e corsi di formazione. Nel suo compito è affiancato da collaboratori interni ed esterni al consiglio Direttivo che formano il settore segreteria.

ART. 20

Il Tesoriere ha l'incarico di curare la tenuta della contabilità sociale, della cui regolarità è responsabile. È autorizzato unitamente al presidente ad operare sul conto corrente bancario; ha autonomia contabile per la gestione delle spese ordinarie e predispone con il Consiglio Direttivo la redazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale dei soci.

ART.21

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo dell'associazione. Ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili; esprimere se richiesto dal Consiglio Direttivo pareri non vincolanti sulla legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale.

È costituito da 3 membri, scelti anche tra non soci, dotati di una adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Essi non devono far parte di altri organismi dirigenti dell'associazione. Il Collegio dei revisori presenta annualmente, in occasione dell'assemblea dei soci una relazione scritta sul bilancio consuntivo, ai fini della sua approvazione.

ART.22

Il Collegio di garanzia dei Probiviri è costituito da 3 membri, che vengono proposti all'assemblea su indicazione dei soci; sono esterni all'associazione e di provata moralità.

Il loro compito è quello di valutare e deliberare sulle eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e del regolamento, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo che riguardino i rapporti tra l'associazione e i soci, tra i membri del consiglio Direttivo e i soci ed in ultimo i soci stessi. Le delibere sono immediatamente esecutive.

ART. 23

Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto a nessun compenso per le funzioni da essi svolte.

ART.24

La rappresentanza, anche in giudizio, dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza spetta al vice presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti di legge.

ART. 25

Le modifiche statutarie dovranno essere richieste per iscritto al Consiglio Direttivo, notificando le ragioni della proposta ed il nuovo testo delle norme, delle quali si chiede il mutamento.

Le modifiche statutarie e la delibera di scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti. La stessa assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità allo statuto.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal suddetto parere sono nulli.

ART. 26

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, dovranno essere tenuti obbligatoriamente i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto per l'accesso agli atti.

ART. 27

Possono essere nominati un presidente onorario e soci onorari che si distinguono per meriti particolari nei confronti dell'associazione ai fini proposti da questo statuto.

ART. 28

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente sugli Enti del Terzo settore, sulle Associazioni e sulle attività di volontariato.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 964
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 28/01/2023 REGISTRATO IL 10/07/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000964

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PDDL CU63L58I452S PODDIGHE LUCIA
ID. TELEMATICO: TWN23L000964000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 92039080905

2 - PDDL CU63L58I452S

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00

DANTI CAUSA SOGGETTI: 1 2